



CAMERA DI COMMERCIO  
DELL'EMILIA

Estratto dal verbale della riunione della

GIUNTA

del 14/10/2024

Sono presenti i Signori:

LANDI STEFANO	- Presidente
BUIA GABRIELE	- Componente
CELLA FILIPPO	- Vice Presidente Vicario
DALL'AGLIO VITTORIO	- Vice Presidente
DOMENICHINI DARIO	- Componente
LOSI LORETTA	- Componente
ORSI MARCO	- Componente

E' assente giustificato il Signor:

SEZZI AZIO	- Componente
------------	--------------

Segretario: ALESSANDRO SAGUATTI, Segretario Generale f.f.

Assiste: PAOLA FERRI – Revisore dei Conti

**O M I S S I S**

**Oggetto: Esiti dell'Assemblea della società partecipata SOGEAP Spa svoltasi il 1° ottobre 2024:eventuali deliberazioni**

LA GIUNTA CAMERALE

VISTA la L. 580/1993 *“Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”* come modificata dal D. Lgs. 23/2010 e dal D. Lgs. 219/2016;

VISTO lo Statuto camerale vigente;

VISTO il D.P.R. 254/2005 *“Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio”*;

VISTO il D. Lgs. 175/2016 (“Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”), come integrato e modificato dal D. Lgs. 101/2017.

PREMESSO che SO.GE.A.P. Aeroporto di Parma – Società per la Gestione S.p.A. (d’ora innanzi anche “SoGeAP”) è la società che gestisce l’Aeroporto “G. Verdi” di Parma, della quale la Camera di Commercio dell’Emilia detiene il 2,09% del capitale sociale (arrotondato);

CONSIDERATA la deliberazione della Giunta Camerale n. 91/2023 avente da oggetto: “Approvazione del piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie– anno 2023”

RICHIAMATA la determinazione presidenziale d’urgenza n. 55 dell’1/10/2024, avente ad oggetto “So.Ge.A.P. Società per la Gestione Aeroporto di Parma S.p.A. – assemblea ordinaria e straordinaria dei soci” con la quale è stato deciso di non partecipare all’assemblea dei soci di SoGeAP del 1° ottobre 2024 in quanto non era pervenuta idonea documentazione illustrativa degli argomenti all’ordine, con particolare riferimento al punto 1. della parte straordinaria “1. Adozione provvedimenti ai sensi dell’art. 2447 Cod. Civ.; delibere inerenti e conseguenti”;

VISTA la comunicazione prot. n. 206/2024/GDRP/gb pervenuta sabato 5/10/2024, acquisita agli atti al prot. 93163/2024 ed avente ad oggetto “Offerta di opzione ai sensi dell’art. 2441 Cod. Civ. a seguito di deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 1 Ottobre 2024 di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale ex art. 2447 Cod. Civ.”, con la quale il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Sogearp, trasmettendo il Verbale dell’Assemblea straordinaria e ordinaria di Sogearp, a ministero notaio Paolo Micheli, informa di quanto di seguito si riporta:

*“L’Assemblea dei Soci di SO.GE.A.P. - Aeroporto di Parma, Società per la Gestione S.p.A., tenutasi in data 1 Ottobre 2024, ha deliberato la riduzione nominale del capitale sociale di euro 1.553.437,08, azzerando e annullando tutte le corrispondenti azioni, e il suo contestuale aumento a pagamento per euro 3.511.193,40, mediante emissione di numero 2.127.996 azioni al complessivo importo di euro 3,00 ciascuna, di cui euro 1,65 da attribuirsi al capitale sociale ed euro 1,35 a titolo di sovrapprezzo.*

*Le azioni di nuova emissione sono offerte in opzione agli attuali soci in proporzione alla partecipazione al capitale da ciascuno posseduta ante riduzione, mediante emissione di n. 2.127.996 azioni suddivise nelle seguenti categorie e precisamente:*

- n. 24.552 (ventiquattromilacinquecentocinquanta) azioni di Categoria A (“Azioni “A” o “Ordinarie”);
- n. 611.143 (seicentoundicimilacentoquarantatre) Azioni di categoria B (le “Azioni B”);
- n. 1.085.278 (unmilioneottantacinquemiladuecentosettantotto) Azioni di categoria C (le “Azioni C”);
- n. 373.926 (trecentosettantatremilanovecentoventisei) Azioni di categoria D (le “Azioni D”);
- n. 33.097 (trentatremilanovantasette) Azioni di categoria speciale (le “Azioni Speciali”).

*Ai Signori Soci sono concessi i seguenti termini:*

- *fino al **21 ottobre 2024** per la sottoscrizione e il contestuale versamento di almeno il 25% dell’aumento di capitale e dell’intero sovrapprezzo, con previsione che coloro che eserciteranno il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta al momento della sottoscrizione, possano acquistare, nell’esercizio del diritto di prelazione, le azioni rimaste inoprate entro il giorno **5 novembre 2024**;*
- *fino al **7 marzo 2025** per l’integrale liberazione del rimanente 75% delle azioni sottoscritte nell’esercizio sia del diritto di opzione sia del diritto di prelazione.”*

RICORDATO che lo Statuto sociale all'art. 5.3 prevede che le azioni sono nominative, ciascuna azione dà diritto ad un voto e, ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile, sono suddivise nelle seguenti categorie:

- Azioni A o ordinarie
- Azioni B
- Azioni C
- Azioni D
- Azioni speciali

e che le stesse, salvo quanto diversamente disposto dallo statuto, conferiscono ai titolari uguali diritti. A questo proposito lo Statuto prevede il diritto di trascinarsi del socio titolare di azioni di classe C nei confronti del socio titolare di azioni di classe D (art. 8) e il diritto di co-vendita in capo al socio titolare di azioni di classe D (art. 9); è prevista la riserva di posti in Consiglio di Amministrazione a favore dei soci titolari di azioni di classe D (art. 22); le azioni speciali godono di una ripartizione privilegiata dell'attivo liquido rimasto dopo la soddisfazione dei creditori: tale attivo verrà utilizzato per rimborsare il valore nominale delle azioni speciali;

VERIFICATO che

- La Camera di commercio dell'Emilia è socia di Sogear Spa per effetto dell'accorpamento delle Camere di Piacenza, Parma e Reggio Emilia;
- La quota di capitale sociale oggi detenuta deriva dalle azioni acquisite a suo tempo dalle ex Camere di Parma e Piacenza;
- La quota di capitale sociale è rappresentata da n. 44.378 azioni di categoria B (44.250 della ex Camera di Parma e 128 della ex Camera di Piacenza) il cui valore nominale complessivo ammontava ad € 32.400,94;

ACCERTATO che nel corso dell'Assemblea straordinaria del 1° ottobre il Presidente ha illustrato e proposto quanto segue:

- dalla situazione patrimoniale della società aggiornata al 31 luglio 2024 risultano perdite rilevanti, ai sensi dell'art. 2447 c.c., per complessivi euro 3.125.509,00, che sommate alle perdite a nuovo, pari a euro 163.044,00, determinano perdite complessive per euro 3.288.553,00;
- previa erosione delle riserve disponibili pari ad Euro 1.650.000,00, le suddette perdite hanno azzerato completamente il capitale sociale di euro 1.553.437,08 e residuano per euro 85.116,00;
- ha proposto quale opportuno provvedimento ai sensi dell'art. 2447 c.c., per la presenza di perdite ammontanti a complessivi euro 3.288.553,00 di azzerare il capitale sociale con contestuale ricostituzione del medesimo ad euro 3.511.193,40 mediante emissione di numero 2.127.996 azioni al complessivo importo di euro 3,00 ciascuna, di cui euro 1,65 da attribuirsi al capitale sociale ed euro 1,35 a titolo di sovrapprezzo e ciò indipendentemente dalla categoria di appartenenza; pertanto, l'importo complessivo dell'emissione delle nuove azioni sarà di € 6.383.988,00 di cui 3.511.193,40 da imputarsi a capitale ed € 2.872.794,60 da imputarsi a sovrapprezzo;
- ha precisato che una volta sottoscritto, l'aumento di capitale sociale sarà utilizzato in parte e, precisamente, per Euro 85.116,00, per ripianare la perdita residua dopo l'azzeramento del capitale sociale, e per i restanti Euro 2.787.678,60 sarà destinato a "riserva sovrapprezzo azioni";
- l'aumento è da offrire in opzione agli attuali soci in proporzione alla partecipazione al capitale da ciascuno posseduta;
- l'aumento proposto è "inscindibile" fino all'importo di euro 135.116,00 per la necessità di dotare la società di almeno il capitale minimo di 50.000,00 euro (e coprire l'ulteriore perdita sopra citata pari ad € 85.116) e da euro 135.116,00 ad euro 3.511.193,40 in forma

scindibile ai sensi del l'art. 2439, 2° comma, cod. civ., per cui in caso di parziale sottoscrizione il capitale sociale sarà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte;

- ha ricordato che i soci "CENTERLINE AIRPORT PARTNERS ITALIA S.R.L." e "PARMA AEROPORTO S.R.L.", titolari di riserve in conto futuro aumento di capitale e precisamente la prima per euro 1.045.100,00 e la seconda per euro 1.300.000,00, hanno manifestato informalmente la propria disponibilità ad utilizzarle per la liberazione del proposto aumento di capitale, sia in occasione del l'esercizio del diritto di opzione sia in occasione dell'esercizio del diritto di prelazione sulla eventuale porzione di aumento inoptata dai restanti soci, sulla base della tempistica riportata poi nella nota pervenuta e sopra dettagliata;
- poiché la società ha attualmente in essere n. 2.127.996 azioni suddivise nelle seguenti categorie:
  - n. 24.552 azioni di Categoria A ("Azioni "A" o "Ordinarie");
  - n. 611.143 azioni di categoria B (le "Azioni B");
  - n. 1.085.278 azioni di categoria C (le "Azioni C");
  - n. 373.926 Azioni di categoria D (le "Azioni D");
  - n. 33.097 azioni di categoria speciale (le "Azioni Speciali"),ha proposto l'emissione dell'identico numero e categorie di azioni, prive di valore nominale allo scopo di semplificare le modalità di attuazione sia dell'attuale sia di future operazioni sul capitale sociale (quali l'aumento la riduzione) e sulle azioni (quali il frazionamento ed il raggruppamento), non sussistendo un legame fisso tra l'ammontare del capitale sociale, il numero e il valore delle azioni;

VISTO che i soci presenti hanno deliberato a favore delle proposte formulate dal Presidente come sopra dettagliate in sintesi;

RILEVATO che è stato fissato il termine del 21 ottobre 2024 per la sottoscrizione e contestuale liberazione di almeno il 25% dell'aumento e dell'intero sovrapprezzo, in esercizio del diritto di opzione per gli attuali soci, con previsione che coloro che eserciteranno il diritto di opzione, purché ne facciano con testuale richiesta al momento della sottoscrizione, di acquistare, nell'esercizio del diritto di prelazione, le azioni rimaste inoptate entro il giorno 5 novembre 2024;

DATO ATTO che in linea teorica, considerando il numero di azioni storicamente detenute dalla Camera di Commercio dell'Emilia (ex Camere di Commercio di Parma e Piacenza)

- la sottoscrizione di un numero di azioni pari a quello in precedenza posseduto, ovvero n. 44.378, comporterebbe per la Camera dell'Emilia l'investimento di € 133.134,00, di cui € 73.223,70 (n. 44.378 x € 1,65) di valore nominale ed € 59.910,30 (n. 44.378 x 1,35) a titolo di sovrapprezzo azioni;
- entro il 21/10/2024 dovrebbe essere versato il 25% del valore nominale e l'intero sovrapprezzo, per un totale di € 78.216,23;

DATO ATTO inoltre che sulla base della documentazione attualmente disponibile

- applicando all'aumento di capitale "*inscindibile*" pari ad € 135.116,00 la percentuale di capitale precedentemente detenuta dalla Camera di Commercio dell'Emilia (2,09% ), l'investimento camerale è determinato in € 2.823,92; tale importo arrotondato ad € 2.824,80 permetterebbe di acquisire n. 1712 azioni al prezzo di € 1,65 come determinato dall'assemblea del 01.10.2024 sopra citata;
- l'investimento relativo al sovrapprezzo ammonta ad € 2.311,20 (sovrapprezzo pari ad € 1,35 X n. 1712 azioni);

- l'investimento complessivo della Camera dell'Emilia ammonta pertanto ad € 5.136,00 (2.824,80 capitale+ 2.311,20 sovrapprezzo);
- entro il 21/10/2024 dovrebbe essere versato il 25% del valore nominale e l'intero sovrapprezzo, per un totale di € 3.017,40 (€ 706,20+ € 2.311,20);

VERIFICATA la disponibilità sul Bilancio Preventivo aggiornato nell'ambito degli Investimenti e delle "Immobilizzazioni finanziarie" della somma di cui sopra, che risulta pari ad € 116.051,26;

SVOLTE le seguenti considerazioni e valutazioni:

- la legge 580/1993 – Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, prevede, all'art. 2, comma 4, che *"4. Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico."*;
- il D. Lgs. 175/2016 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, stabilisce all'art. 14, comma 5 che *"5. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, (tra cui rientrano le Camere di commercio, ndr) non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempra il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma."*;
- la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dip. Della Ragioneria generale dello Stato n. 42 del 7/12/2022, dal titolo "Enti ed organismi pubblici – bilancio di previsione per l'esercizio 2023, ed in particolare la scheda tematica C in tema di società partecipate, contiene indicazioni relative al cd. "divieto di soccorso finanziario", in ragione dei conseguenti riflessi sulla finanza pubblica ascrivibili al mancato rispetto di tale precetto. Nella scheda tematica C si richiama l'art. 14, comma 5 del TUSP per evidenziare che la sua ratio *"sin dalla formulazione originaria di cui all'articolo 6, comma 19 del DL 78/2010, si rinviene – nell'ottica del contenimento e della razionalizzazione della spesa pubblica, ma anche nel rispetto della concorrenzialità del mercato – nella necessità dell'abbandono della logica del "salvataggio a tutti i costi" di organismi che versano in condizione di irrimediabile dissesto, sancendo il "divieto del soccorso finanziario", ossia il divieto di erogazione da parte di una pubblica amministrazione socia di elargizioni finanziarie dirette a ripianare gli squilibri della società partecipata"*. Si legge inoltre che *"secondo*

*l'orientamento espresso ripetutamente dalla giurisprudenza contabile ancor prima dell'emanazione del TUSP, il ripiano delle perdite della società partecipata non rappresenta un obbligo del socio pubblico, bensì una mera facoltà, il cui esercizio deve essere adeguatamente motivato” e che “sempre la Corte dei conti ha evidenziato ..l’opportunità, al fine di porre un freno alla distorta prassi di procedere a ricapitalizzazioni e ad altri trasferimento straordinari per coprire le perdite strutturali, di valutare gli eventuali profili di incompatibilità dell’intervento con le disposizioni eurounitarie che vietano agli operatori economici di beneficiare di diritti speciali o esclusivi, o comunque di privilegi in grado di alterare le fisiologiche dinamiche concorrenziali del mercato.”*

*Pertanto, “la magistratura contabile ha affermato che, nei termini enucleabili dall’attuale disciplina positiva e dai corrispondenti principi generali desumibili dalla normativa comunitaria e dalla giurisprudenza contabile, il divieto di soccorso finanziario appare...un vero e proprio principio di ordine pubblico economico, fondato su esigenze di economicità e razionalità nell’utilizzo delle risorse pubbliche e di tutela della concorrenza e del mercato.....Presupposto del divieto è che le società partecipate abbiano registrato per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio ovvero abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.... In sostanza..va analizzata la genesi della perdita ed evitata, di converso, la ricapitalizzazione per coprire perdite strutturali... condizione ....sintomo di un possibile stato fisiologico di crisi”.*

*“Il divieto di soccorso finanziario fa salvo quanto previsto dall’art. 2447 del codice civile...In proposito la Corte dei Conti ha evidenziato come la previsione ... non risulti propriamente posta quale deroga alla regola generale del divieto di soccorso finanziario, ma sembra piuttosto che il legislatore, con una norma avente funzione interpretativa, abbia inteso chiarire la vigenza di un obbligo di legge non scalfito dalle nuove disposizioni,....giustificato dalla circostanza che, in assenza di un intervento dei soci, si giungerebbe allo scioglimento della società o alla sua trasformazione”;*

- i risultati d’esercizio della società Sogear Spa sono di seguito esposti:

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-€ 4.095.059	-€ 5.392.635	-€ 3.721.805	-€ 3.098.441	-€ 3.597.010	-€ 3.494.811	-€ 3.459.050	€ 25.952	-€ 3.248.872	-€ 2.821.226	-€ 4.187.317	-€ 3.208.212	-€ 5.131.425

- nonostante le richieste, la società non ha esplicitato i criteri e le modalità di calcolo del sovrapprezzo di € 1,35 per azione deliberato dall’Assemblea, né la sua finalità o le previsioni di destinazione/utilizzo dell’ingente somma che verrebbe versata alle casse sociali in caso di integrale sottoscrizione dell’aumento deliberato (€ 2.872.794,60);
- la condivisione di intenti e prospettive con i soci pubblici di riferimento, attualmente Comune di Parma, Amministrazione provinciale di Parma e Camera dell’Emilia, che corrispondono peraltro alle Istituzioni pubbliche cittadine, è stata disattesa dalla società;
- le tempistiche definite dall’Amministrazione sociale e la carenza di documentazione illustrativa rende particolarmente difficoltoso agli enti pubblici soci dar corso ai corretti iter istruttori e procedimentali;
- la società è stata oggetto dell’attenzione della Corte dei Conti (delibere 66/2018/VSGO e 36/2021/VSGO), che si è riservata di verificare i successivi sviluppi;

EVIDENZIATA l’importanza della presenza sul territorio di competenza della Camera di commercio dell’Emilia dell’infrastruttura aeroportuale cittadina, inserita nell’ambito degli aeroporti di interesse nazionale come individuati dal DPR 201/2015, e che potrebbe rappresentare un plus strategico per lo sviluppo economico ed imprenditoriale dell’area vasta emiliana, in caso di effettivo raggiungimento di un equilibrio economico e finanziario;

RITENUTO che il rafforzamento economico e patrimoniale della società ed il consolidamento di uno stabile equilibrio finanziario debba essere sostenuto dalla parte privata della compagine sociale, stante la normativa vigente in tema di società partecipate da pubbliche amministrazioni;

RITENUTO opportuno in base a quanto sopra riportato e nell'ottica di un prudente investimento nelle immobilizzazioni finanziarie dell'Ente, non aderire alla proposta di aumento di capitale sociale deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci di Sogeap Spa in data 1 ottobre 2024, peraltro in linea con quelle che sembrano essere, allo stato, gli intendimenti delle altre Istituzioni cittadine;

UDITA la proposta del Presidente;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Partecipazioni, adempimenti fiscali, diritto annuale e risorse umane;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente dell'Area 3 - Risorse e patrimonio;

VERIFICATO che sussiste il numero legale ai fini della votazione del presente provvedimento;

a voti unanimi dei presenti,

### **DELIBERA**

1. di non aderire alla proposta di aumento di capitale sociale deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci di Sogeap Spa in data 1° ottobre 2024;
2. di non esercitare conseguentemente il diritto di opzione riservato ai soci dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria di cui al punto 1.;
3. di considerare la presente determinazione immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.  
(Alessandro Saguatti)

IL PRESIDENTE  
(Stefano Landi)

*Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*